

DECRETO MINISTERIALE 3 Ottobre 1991

Approvazione delle delle schede di rilevamento dei dati nenti le attività dei servizi per le tossicodipendenze

(pubbl. sulla G. U. n. 243 del 16 ottobre 1991)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con il quale è stato approvato il testo unidelle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e ze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei tivi stati di tossicodipendenza;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera c), di testo unico che prevede che il Ministro della sanità,

ni, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli ini per il rilevamento epidemiologico da parte delle ree province autonome e da parte delle unità sanitarie i, dei dati concementi le dipendenze da alcool e da sobue stupefacenti o psicotrope;

Considerata l'opportunità di detemminare gli indirizzi concernenti il rilevamento dei dati sulle dipendenze da so stupefacenti o psicotrope, tenendo conto degli approfondimenti in proposito effettuati a livello tecnico in concomitanza con la definizione del nuovo assetto organizzativo e funzionale dei servizi per le tossicodipendenze delle unità sanitarie locali;

Ritenuto che la disciplina relativa alle rilevazioni epiderniologiche sulle dipendenze da alcool potrà fommare oggetto di un distinto, successivo provvedimento, sulla base delle indicazioni tecnico-scientifiche che saranno fommulate dalla apposita commissione di studio sull'alcoolismo, recentemente costituita presso il Ministero della sanità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, con il quale è stato stabilito che le unità sanitarie locali, a completamento dei rendiconti trimestrali, inviano alle regioni o province autonome di appartenenza ed al Ministero della sanità le infommazioni relative alle proprie attività gestionali ed economiche;

Rilevato che, con il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 1984, il Ministro della sanità, è stato autorizzato ad adeguare, con proprio decreto, l'acquisizione dei dati sulle attività gestionali ed economiche delle unità sanitarie locali;

Ritenuto, conseguentemente, di disciplinare la rilevazione dei dati innanzi specificati sulla scorta delle disposizioni richiamate, anche per quanto attiene alle modalità della relativa comunicazione al Ministero della sanità;

Sentito il Consiglio sanitario nazionale nella seduta del 25 settembre 1991;

DECRETA:

Articolo 1.

Modelli di rilevazione dei dati

1) A decorrere dal 30 giugno 1991 le unità sanitarie locali inviano alle regioni e alle province autonome di appartenenza e al Ministero della sanità le informazioni richieste con i modelli sotto specificati:

SER.01 - Dati anagrafici dei servizi pubblici per le tossicodipendenze.

SER.02 - Caratteristiche del personale assegnato al servizio.

TSS.01 - Utenti distribuiti per fasce di età e soggetto non presi in carico.

TSS.02 - Utenti distribuiti per sostanza stupefacente d'abuso.

TSS.03 - Trattamenti

TSS.04 - Analisi delle urine.

TSS.05 - Test sierologico HIV per sesso

TSS.06 - Test epatite virale B per sesso.

SEM.OI - Scheda semestrale.

Articolo 2.

Modalità di compilazione dei modelli

1) 1 modelli di cui all'art. 1 sono compilati a cura del responsabile del SERT, tenendo conto delle note esplicative predisposte per ciascuno di essi.

Articolo 3.

Modalità di trasmissione

1) 1 modelli SER.01, SER.02, TSS.01, TSS.02, TSS.03, TSS.04, TSS.05, e TSS.06 hanno periodicità annuale e sono inviati dai SERT alle regioni e province autonome e al Ministero della sanità entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferisce la rilevazione.

2) Il modello SEM.01 ha periodicità semestrale ed è inviato dai SERT alle regioni e province autonome e al Ministero della sanità entro quindici giorni dalla data delle rilevazioni di tipo puntuale o istantaneo cui si riferisce, ossia entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ciascun anno.

Articolo 4.

Elaborazioni regionali e nazionali

1) Ai fini della relativa comunicazione all'osservatorio di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, da parte del Ministero della sanità, le regioni e province autonome provvedono alle opportune verifiche ed elaborazioni di carattere riepilogativo dei dati trasmessi dai SERT, curandone l'inoltro al Ministero stesso entro i trenta giorni successivi alle scadenze di cui all'art. 3.

2) Nei successivi sessanta giorni il Ministero della sanità effettua i riepiloghi e le elaborazioni a carattere nazionale e ne cura l'invio alle regioni e province autonome.

Articolo 5.

Abrogazione di norme pregresse

1) A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme riguardanti la rilevazione dei dati, nella stessa materia, di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1984.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1991

Il Ministro: DE LORENZO

(i modelli allegati al presente decreto possono essere richiesti a annibale@mondosardegna.it)

